N. 02005/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01646/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Agrifoglio, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, viale Abruzzi, 83;

contro

Ministero dell'Interno (Prefettura di Milano), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

del decreto di annullamento emers. revoca/ /2012 (p-mi/l/n/2009/) del contratto di soggiorno, emesso dal prefetto della provincia di Milano e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e comunque lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la memoria difensiva del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto del 23.3.2012, la Prefettura di Milano annullava il contratto di soggiorno, stipulato a seguito di procedura di emersione ai sensi della legge 102/2009, a favore del lavoratore sig.

Contro il citato decreto era proposto da quest'ultimo il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

All'udienza in camera di consiglio del 12.7.2012, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

L'art. 1-ter comma 13, lett. c) del decreto legge 78/2009 – convertito con legge 102/2009 – precludeva l'accoglimento delle domande di

emersione presentate a favore di soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (si tratta, come noto, dei reati per i quali il codice di rito penale prevede rispettivamente l'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza).

La norma era interpretata nel senso che la condanna per i suindicati reati impedisse automaticamente l'ammissione alla sanatoria di cui alla legge 102/2009, senza alcuna possibilità per l'Amministrazione di effettuare una valutazione in concreto della pericolosità sociale del lavoratore.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 172 del 6.7.2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1-ter, comma 13, lettera c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

La sentenza della Corte Costituzionale deve trovare applicazione ai giudizi pendenti, stante la disposizione dell'art. 136 della Costituzione.

Nel caso di specie, l'esponente è stato condannato dal Tribunale di Lodi con sentenza n. del , per i reati di cui agli articoli 337, 582 e 585 del codice penale (cfr. doc. 11 del ricorrente).

Si tratta di fattispecie delittuose per le quali la legge prevede l'arresto

facoltativo in flagranza e che sono quindi riconducibili all'art. 381 del c.p.p.

Nel ricorso, viene lamentato che l'Amministrazione non abbia effettuato alcuna valutazione della concreta pericolosità sociale dell'esponente (motivo V) ed è chiesto altresì che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c), sopra indicato.

Nessun dubbio, quindi, che la sentenza del Giudice delle leggi n. 172/2012 debba trovare applicazione nella presente controversia, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato (che non effettua alcuna valutazione di pericolosità sociale) e con connesso obbligo per l'Amministrazione di effettuare una valutazione in concreto dell'eventuale minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato, rappresentata dall'esponente.

Le spese possono essere compensate, atteso l'andamento della controversia, caratterizzata dall'intervento della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Concetta Plantamura, Primo Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)